



Comune di
Villa Lagarina

Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica da parte dei soggetti tenuti, a favore di persone ricoverate in RSA e/o di soggetti portatori di disabilità ricoverati in strutture residenziali di tipo istituzionale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2019

TITOLO I

SERVIZIO DI RICOVERO DI PERSONE IN RSA

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Ogni cittadino che presenta il bisogno del servizio di ricovero ha il diritto di accedere a tale servizio alle condizioni di cui al presente regolamento.
2. Il Comune di Villa Lagarina, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, ovvero in applicazione di proprie deliberazioni riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero presso istituti di persone anziane o inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, appartenenti al comune di Villa Lagarina, per domicilio di soccorso e all'integrale assunzione dell'onere di pagamento della relativa retta fissata dall'amministrazione dell'Istituto ospitante e approvata dall'autorità tutoria.

Art. 2 - Richiesta di impegnativa

1. Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in casa di riposo la persona inabile ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, richiesta compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di:
 - a) attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso case di riposo;
 - b) documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.
2. La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) e i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti dalla data della domanda.
3. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.
4. Dalla valutazione delle possibilità economiche dell'ospite restano esclusi per le sue esigenze personali la somma corrispondente al 20% dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogati dall'I.N.P.S.

Art. 3 - Rimborso dovuto dal richiedente

1. Il richiedente o suo avente causa, dovrà impegnarsi a cedere al Comune, a titolo di rimborso retta, l'intero ammontare dei propri redditi e delle proprie entrate finanziarie di qualsiasi natura fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune.
2. Il Comune recupera a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero in istituto causate da persone aventi il proprio domicilio di soccorso in Villa Lagarina, i redditi di cui sono

titolari, salvo il 20% di detti redditi che è lasciato in libera disponibilità del titolare stesso, precisando che la somma derivante da tale calcolo non deve essere inferiore a quanto definito dalla normativa.

3. Nel caso di redditi da pensione anche l'intero ammontare della 13^a mensilità è lasciato in libera disponibilità del titolare.

4. In tutti i casi resta inesigibile l'assegno corrisposto a favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto a norma dell'art. 5 della Legge 18 marzo 1968 n. 263.

Art. 4 - Congiunti obbligati agli alimenti

1. Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi del presente articolo, secondo gli articoli da 433 a 448 del Codice Civile.

2. Se anche il concorso del primo obbligato (coniuge) non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

3. Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. Le persone obbligate, nell'ordine di cui all'articolo 433 del Codice Civile, sono suddivisi in due gruppi come segue:

I GRUPPO:

- a) coniuge;
- b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali;
- c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.

II GRUPPO:

- a) suocero e suocera;
- b) generi e nuore;
- c) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

5. La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate varia:

- a) a seconda dell'apparenza al I o al II gruppo;
- b) a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto.

Art. 5 - Concorsi dovuti dai congiunti

1. Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta dovuto dai congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, fino a concorrenza con l'onere sopportato, salvo il rimborso effettuato dall'ospite ai sensi del precedente articolo 3.

2. I congiunti obbligati debbono impegnarsi, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al versamento, in rate mensili posticipate, del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal presente regolamento.

Art. 6 - Determinazione del concorso dovuto dai congiunti

1. Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite, in misura pari al 10% del reddito annuo convenzionale, determinato ai sensi del presente articolo, per i congiunti del I gruppo, e in misura pari al 5% per i congiunti del II gruppo.

2. Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile relativo all'ultimo periodo di imposta - *al lordo della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 10-bis del Tuir) introdotta dall'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (cosiddetta "no tax area")* - considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati e deducendone i seguenti importi:

- a) la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza, o il rateo del mutuo edilizio;
- b) € 1.032,59 per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- c) € 516,06 per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti;
- d) le seguenti spese mediche:
 - le spese chirurgiche relative a interventi ritenuti necessari per il recupero della normalità sanitaria (sono pertanto esclusi gli interventi miranti a rendere più gradevole l'aspetto della persona);
 - le spese relative a prestazioni specialistiche a condizione che tali prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca (se tale condizione viene a mancare le spese sostenute possono essere solo parzialmente deducibili);
 - le spese sostenute per protesi dentarie (ad esempio dentiere, elementi mancanti, apparecchi ortodontici);

- le spese sostenute per protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o malformazioni fisiche;
- le spese relative a prestazioni sanitarie rese da un medico generico;
- le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione.

3. Le spese di cui alle lettere a) limitatamente al rateo del mutuo edilizio e d) del precedente comma sono deducibili limitatamente alle quote non dedotte in sede di presentazione dell'eventuale dichiarazione dei redditi relativa all'anno cui le spese si riferiscono.

4. I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 5.

Art. 7 - Assunzione dell'onere della retta

1. La Giunta comunale, esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati, e constatato che il ricovero in casa di riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

2. All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la casa di riposo interessata a comunicare agli eredi, nonché al Comune stesso, eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

Art. 8 - Revisioni

1. Ogni anno le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti, anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

2. L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

3. Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla casa a cura e spese dell'ospite e dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti artt. 3 e 6.

4. Tutti gli importi che nel Titolo I del presente regolamento sono indicati in valore assoluto, vengono annualmente aggiornati, con decorrenza 1° luglio, sulla base della variazione del numero indice C.C.I.A. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in provincia di Trento, intervenuta nel precedente periodo dal 1° aprile al 31 marzo.

Art. 9 - Garanzie immobiliari

1. Nell'eventualità che l'interessato (richiedente o ospite) risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi e i concorsi di cui agli articoli precedenti non risultino sufficienti alla copertura integrale sopportata dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire alla copertura dell'onere stesso mediante la costituzione di garanzie, quali:

- a) la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso l'istituto;
- b) la costituzione a favore del Comune di ipoteca di I grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito del Comune;
- c) la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del Codice Civile.

2. Il Comune acquisirà tali ulteriori contribuzioni, solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

Art. 10 - Iscrizione ipotecaria

1. Nel caso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

2. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dal Comune stesso.

Art. 11 - Riduzione dei rimborsi e dei concorsi

1. La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte di ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, può adottare motivati provvedimenti di riduzione temporanea dei rimborsi o, rispettivamente, dei concorsi dovuti ai sensi del presente regolamento, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

TITOLO II

**DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE
DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ E DEI RELATIVI FAMILIARI E
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO E CURA DEGLI
ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI TIPO ISTITUZIONALE**

Art. 12 - Oggetto del servizio

1. Il presente Titolo II del regolamento definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture residenziali di tipo istituzionale, in conformità ai contenuti del protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori.

Art. 13 – Soggetti beneficiari

1. Ai fini del presente regolamento per assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.

Art. 14 - Impegni a carico degli utenti

1. Il Comune richiede all'assistito, al momento del ricovero presso la struttura, personalmente o tramite il suo tutore o curatore, la sottoscrizione di un suo specifico impegno a:

- accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente regolamento;
- fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
- comunicare al Comune:
 - tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
 - atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
 - tempestivamente, variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
 - versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell'assistito;

- prendere atto e accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.

2. All'impegno assunto dal soggetto portatore di handicap, di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di bilancio. Analoga imputazione di spesa conseguirà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune, per variazioni di reddito intervenute in capo all'assistito.

Art. 15 - Intervento del Comune. Criteri di recupero

1. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale e al sostegno delle famiglie bisognose, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.

2. Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura residenziale, come quantificati dall'istituto di ricovero e cura.

3. Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:

a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;

b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a € 150,00 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;

c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;

d) agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento a I.R.P.E.F., I.M.U. e spese condominiali eventualmente a carico entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.

4. In fase di prima applicazione del presente articolo, i redditi e le spese dell'assistito sono determinati con riferimento all'anno 2017. Per gli anni successivi l'assistito dichiarerà, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente. Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico

dell'assistito avverrà con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni significative di reddito di cui alla lettera c) del precedente comma 3, avendo a riferimento gli ultimi redditi dell'assistito dichiarati al Comune.

Art. 16 - Rivalsa sul patrimonio oggetto di successione

1. Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 - Modalità applicative. Sanzioni

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento non si applicano fino a quando l'assistito non si impegni conformemente a quanto previsto dall'articolo 15.
2. Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni del presente regolamento, l'Amministrazione procederà, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca *ex nunc* dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente giudice tutelare o della curatela.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti il Comune procederà al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione disposta ai sensi degli art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Art. 19 - Norma transitoria

1. Il Comune, con riferimento agli assistiti già inseriti presso Case di Riposo al momento di entrata in vigore del presente regolamento, provvede, entro il 31 dicembre 2019, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6.
2. Nel rispetto della condizione di cui al comma precedente, i benefici per l'assistito ed i relativi familiari secondo la disciplina prevista dal Titolo I del presente regolamento, decorreranno dal 1° gennaio 2019.

3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2019 sono fatti salvi i criteri di rivalsa vigenti anteriormente all'entrata in vigore del titolo I del presente regolamento.